

# **ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE AMBIENTE**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**AL RENDICONTO DELLA GESTIONE**

**(Art. 231 D. Lgs. 267/2000)**

**(NOTA INTEGRATIVA)**

**ESERCIZIO 2023**

Approvata con deliberazione assembleare n. \_\_ del \_\_\_\_\_

## **PREMESSA E ANALISI DELL'ASSETTO ISTITUZIONALE**

Con la presente relazione il Consiglio di Amministrazione vuole evidenziare i risultati conseguiti nell'esercizio finanziario 2023, in rapporto ai programmi stabiliti, indicandone altresì i costi sostenuti.

Con la sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte dei Sindaci dei Comuni di Alba, Cuneo, Fossano e Mondovì e dei Presidenti dei Consorzi Obbligatori di bacino della Provincia di Cuneo, avvenuta in data 23 novembre 2006, si è dato luogo alla costituzione dell'Associazione Ambito Cuneese Ambiente.

L'Ente ha la natura di Consorzio ex art. 31 D. Lgs. 267/2000, ed ha personalità giuridica di diritto pubblico. Secondo quanto previsto espressamente dallo Statuto (art. 27, comma 1), il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, e ad esso si applicano le disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Le competenze attribuite dalla legge riguardano il governo ed il coordinamento delle attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, discariche comprese.

L'attività è prevista e disciplinata da disposizioni normative organizzate in una struttura articolata di livelli legislativi.

Il D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Cd. Decreto "RONCHI") prescriveva, all'art. 5, comma 3, che lo smaltimento dei rifiuti dovesse avvenire mediante il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenesse conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportassero costi eccessivi, al fine, fra l'altro:

- di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti negli "Ambiti Territoriali Ottimali" (criterio dell'autosufficienza);
- di permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini (criterio della prossimità);

Il medesimo D. Lgs. n. 22/1997, all'art. 23, comma 1, disponeva che "salvo diversa disposizioni stabilita con legge regionale, gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province";

Il D. Lgs 152/06 (Riforma ambientale) ha attribuito ai vari livelli istituzionali ruoli chiari e non sovrapposti. La nuova normativa chiarisce infatti i due principali equivoci contenuti nel precedente Decreto Legislativo 22/97: il rapporto fra singoli comuni e ATO e la sovrapposizione di competenze fra ATO e Province.

Il D. Lgs 152/06 affida all'Ambito Territoriale un ruolo centrale ed esclusivo nella regolazione locale della gestione dei rifiuti urbani, individuando un'architettura di competenze coerente e dettagliata e una specifica tempistica per la realizzazione delle diverse fasi:

- perimetrazione dell'ATO
- costituzione e definizione delle modalità di funzionamento
- ricognizione delle opere e degli impianti
- redazione del Piano di ambito e applicazione della tariffa
- affidamento della gestione
- controllo della gestione

L'Autorità di Ambito subentra in tutte le funzioni del singolo comune, tranne quella regolamentare. Il singolo comune quindi cessa di avere competenze singole in materia di gestione dei rifiuti e le svolge soltanto in forma associata.

L'Autorità di Ambito pare così divenire l'unico soggetto di pianificazione subregionale, essendo stato soppresso ogni riferimento ai "Piani di gestione provinciali" ed ogni riferimento a competenze provinciali in materia di pianificazione, con l'esclusione di quelle di carattere territoriale (individuazione delle aree idonee e non idonee ad ospitare impianti di smaltimento e recupero) ed autorizzative (regionali, delegate, nel caso della Regione Piemonte, alle Province).

Il D.lgs. n. 152/2006, muta così, radicalmente il sistema di gestione dei rifiuti urbani, introducendo delle modifiche consistenti nelle funzioni e competenze dell' "Autorità d'Ambito" (così è definita nel D.lgs 152).

Sono confermate in capo alla "Autorità d'Ambito" le funzioni fondamentali di:

- organizzazione,
- affidamento dei servizi,
- controllo sulla gestione.

Tuttavia tali funzioni non sono più esercitate solo in relazione agli impianti tecnologici, ma anche ai servizi di raccolta, che oggi la L.R. 24/2002 attribuisce ai Consorzi di Bacino. Infatti, l'art. 201 del D.lgs. 152/06 stabilisce che l'"Autorità d'Ambito" "organizza il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che si esplica nelle attività di:

- realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;
- raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO."

Ai sensi dell'art. 201 comma 2 gli enti locali trasferiscono alle Autorità d'Ambito l'esercizio di tutte le loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Anche la disciplina dell'affidamento dei servizi è innovata: l'art. 202 del D.lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, dispone infatti che, "l'autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

La nuova Autorità d'Ambito, pertanto, non potrà più individuare i soggetti gestori degli impianti e dei servizi di raccolta mediante affidamento diretto (in house) ma dovrà unicamente mediante affidamento a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

Le modalità in cui si esplica il controllo sulla gestione del servizio sono dettagliate nell'art. 203 del D.lgs 152: nel contratto di servizio devono essere contenute le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo, in relazione ai livelli di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza ed al corrispettivo, agli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, le relative sanzioni, penali e cause di risoluzione per inadempimento.

L'art. 200 - Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti - definisce i criteri nella delimitazione degli ATO:

a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio integrato di gestione dei rifiuti;

b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico amministrative;

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;

d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

E' invece l'art. 201 - disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti - che esplicita significati, competenze e ruoli dell' ATO:

“L'Autorità d'ambito è una struttura consortile dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente, e alla quale è affidato l'esercizio delle loro competenze.

L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito. L'Autorità d'ambito, nel rispetto della disciplina regionale, organizza forme e modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza”.

\*\*\*\*\*

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (D.G.R. Piemonte 29 luglio 1997, n. 436 – 11546) suddivide la Regione in “Bacini”, spesso di dimensioni territoriali inferiori alla Provincia, finalizzati all'organizzazione, realizzazione e gestione del trasporto e conferimento dei rifiuti, nonché degli impianti;

In attesa della novella attuativa del decreto ambientale, la legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, recante norme per la gestione dei rifiuti, riaggrega il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, articolandolo in Ambiti Territoriali Ottimali, coincidenti, salvo diverso accordo tra Regione e Provincia, con i territori provinciali, nei quali sono organizzate le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché suddividendo gli Ambiti Territoriali Ottimali in uno o più bacini, individua i programmi provinciali di gestione dei rifiuti, nei quali sono organizzate le attività di realizzazione delle

strutture a servizio della raccolta differenziata, nonché le attività di raccolta, di trasporto e di conferimento agli impianti tecnologici dei rifiuti.

Ai sensi della legge regionale in ciascun bacino e in ciascun ambito Territoriale Ottimale l'organizzazione delle rispettive attività relative ai rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di separazione delle funzioni amministrative di governo dalle attività di gestione operativa” dei servizi relativi ai rifiuti.

In attuazione del predetto principio:

- le funzioni amministrative di “governo” dei servizi di bacino devono essere espletate dai Comuni a mezzo di consorzi obbligatori di funzioni unici per ciascun bacino, denominati consorzi di bacino, mentre le funzioni amministrative di governo dei servizi di Ambito devono essere assicurate tramite la cooperazione obbligatoria dei consorzi di bacino appartenenti al medesimo Ambito Territoriale Ottimale;
- la gestione operativa dei servizi di bacino e di ambito deve invece avvenire nelle forme previste dal D. Lgs. 267/2000, nel rispetto altresì del principio previsto alla legge regionale di settore di separazione delle attività di gestione delle infrastrutture dalle attività di erogazione dei servizi agli utenti.

In Provincia di Cuneo risultano costituiti quattro consorzi di bacino (Co.A.B.Se.R. – bacino 8, A.C.E.M. - bacino 9, C.E.C. - bacino 10, C.S.E.A. - bacino 11).

Con D.G.R. Piemonte 19 maggio 2003 n. 64-9402 sono stati approvati gli schemi di convenzione e statuto per l'obbligatoria cooperazione degli enti a livello d'ambito, in attuazione della L. R. Piemonte n. 24/2002, i quali prevedono che tale obbligatoria cooperazione a livello d'ambito deve realizzarsi attraverso la costituzione di un consorzio di diritto pubblico ("Associazione d'Ambito") tra ciascun Comune con maggior popolazione di ogni Bacino ed i Consorzi di Bacino del medesimo Ambito Territoriale Ottimale, in attuazione dell'art. 31 D. Lgs. 267/2000, il quale disciplina i consorzi tra enti locali per l'esercizio associato di funzioni, prevedendo che al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi cui sono soggetti; per i Consorzi di Bacino tale autorizzazione legislativa è insita nel predetto obbligo di convenzionamento cui gli stessi sono soggetti per l'esercizio associato delle funzioni cui gli stessi sono soggetti per l'esercizio associato delle funzioni di governo di propria competenza, come previsto dalla L. R. 24/2002.

In data 23 novembre 2005 si è giunti, pertanto, come sopra accennato, alla costituzione della Associazione Ambito Cuneese Ambiente (A.A.C.), con sede legale presso la Casa Comunale di Fossano, in via Roma n. 91.

L'A.A.C., dunque, svolge tutte le funzioni di governo di ambito relative al servizio, ed in particolare ha il compito di:

- a) provvedere, secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, al governo ed al coordinamento delle attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, sulla base dei programmi provinciali, con l'eventuale compito di espletare le gare necessarie;
- b) provvedere alla realizzazione degli interventi previsti nel programma provinciale o individuare i soggetti cui affidare la realizzazione;
- c) fornire ai consorzi di bacino appartenenti all'ambito territoriale ottimale le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari ai fini della istituzione della tariffa del servizio di gestione del circolo dei rifiuti urbani.

\*\*\*\*\*

La legge 24.12.2007, n. 244 (“Legge Finanziaria 2008”)

In un'ottica di contenimento della spesa pubblica, la L. Finanziaria per il 2008, all'art. 2, comma 38, ha previsto che le Regioni, nell'esercizio delle prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono, entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla

rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province... ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

\*\*\*\*\*

La successiva evoluzione normativa

La L. Finanziaria per il 2010, all'art. 2, comma 186 bis della legge 23.12.2009, n. 191 ("Legge Finanziaria 2010"), introdotto dall'articolo 1, comma 1-quinquies del Decreto Legge n. 2 del 25 gennaio 2010, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 462, comma 38, ha disposto che, a decorrere dall'1.1.2011, sono soppresse le Autorità di Ambito territoriale, con comminatoria di nullità per gli atti compiuti decorso tale termine. Ha altresì disposto che le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle autorità, e l'efficacia delle norme del D. Lgs. 152/2006 (decreto ambientale) in materia fino all'entrata in vigore della legge regionale.

Successivamente il D.L. 225/2010 ha prorogato il termine di cui alla L. 191/2009 (31.12.2010) al 31.03.2011.

E inoltre:

- Il Dpcm 25 marzo 2011 ha prorogato il termine del 31.03.2011 al 31 dicembre 2011.
- Il Dl 29 dicembre 2011, n. 216 (cosiddetto "milleproroghe"), già convertito in legge, ha prorogato il termine del 31.12.2011 al 31.12.2012.

Il 28 maggio 2012 è stata pubblicata sul supplemento n. 2 al B.U.R. n. 21 la L. R. n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani".

Tale legge prevede (art. 14 – norme transitorie):

- che entro un anno dalla entrata in vigore le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale stipulino la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito (nuovo organismo che sostituirà l'ATO);
- che entro novanta giorni dal termine di cui sopra (dalla data di sottoscrizione della convenzione istitutiva), le conferenze d'ambito valutano ed approvano con la maggioranza qualificata dei tre quarti, la proposta di conferimento delle posizioni relative al personale, in funzione dei propri fabbisogni operativi, nonché il conferimento delle posizioni attive e passive, prevedendo che le componenti passive non possano superare quelle attive, al fine di garantire l'equilibrio patrimoniale. Le conferenze d'ambito all'atto di tale conferimento subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale in servizio alla data del 31.12.2010, e a decorrere dalla data di conferimento le associazioni d'ambito e i consorzi di bacino di cui alla L.R. 24/2002 sono sciolti o posti in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che li disciplinano.

Tale impianto è però stato messo in discussione dal ricorso che il Comune di Torino ha proposto innanzi al TAR nei confronti della d.G.R. n. 60-5113 del 18 dicembre 2012.

Il TAR si è pronunciato con sentenza n. 206-2013 del 27 giugno 2013, la quale ha accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 18.12.2012, n. 60-5113 “nei sensi e nei limiti di cui in

motivazione”, id est per i soli profili relativi all’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani e alla riscossione del tributo.

A fronte della suddetta situazione normativa, l’A.A.C. ha provveduto, anche mediante consultazioni in “Assemblea Allargata” (organismo istituito con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 16 del 21.12.2012), a redigere un testo di convenzione istitutiva della Conferenza d’Ambito prevista dalla legge regionale, e, con nota n. 61 del 3.5.2013, l’ha inviata alla Provincia per la successiva disamina, onde procedere alla approvazione formale di un testo condiviso.

Ne è seguita una riunione di tavolo tecnico, in data 15 luglio 2013, durante la quale si è riscontrata una sostanziale unitarietà di intenti tra l’A.A.C. e la Provincia.

La legge 56/2014 (“Legge Del Rio”),a L.R.23/2015 e la L.R. 1/2018

A seguito della L. 56/2014, è stato approvata la L.R. 23/2015 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), il quale contempla la materia all’art. 7:

Le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono attribuite alla Città metropolitana ed alle province....che le esercitano nei modi e nei tempi stabiliti da apposita legge regionale (L.R. 1/2018);

La Legge si conforma ai seguenti principi:

SMALTIMENTO (gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche): la Città metropolitane e Province, in forma associata a livello di ambito regionale;

RACCOLTA E TRASPORTO: Città metropolitana e province, garantendo la partecipazione diretta dei comuni, organizzati per aree territoriali omogenee, alle relative decisioni.

La L.R. 1/2018, attuativa dell'art. 7 della L. R. 23/2015, affronta la questione nell'art. 7, come segue:

- realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, ivi comprese le discariche: Conferenza d'ambito regionale (sindaco della Città metropolitana e presidenti delle province);

- prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, la raccolta differenziata, la raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, le strutture a servizio della raccolta differenziata e trasporto: Enti di area vasta, i quali, ai fini della partecipazione diretta dei comuni alle funzioni istituiscono o individuano una o più assemblee composte dai sindaci, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

a) concorso alla predisposizione piano d'ambito di area vasta;

b) espressione di un parere preventivo, obbligatorio e, nei limiti in cui consente il raggiungimento degli obiettivi della pianificazione di area vasta (!!!!), vincolante in merito alle previsioni del piano d'ambito di area vasta e al modello organizzativo e alle forme di gestione prescelte che interessano il territorio dell'area territoriale omogenea di riferimento;

c) verifica del regolare svolgimento dei segmenti di servizio con facoltà di indicare all'ente di area vasta proposte di ottimizzazione del servizio.

Infine, a decorrere dalla data di costituzione della nuova conferenza d'ambito (di livello regionale), le associazioni d'ambito di cui alla L.R. 24/2002 sono sciolte o poste in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che le disciplinano.

La citata Legge Regionale 1/2018 prevede, quindi (art. 33, comma 6), che entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (11.4.2019) i consorzi di area vasta (C.A.V.) di cui all'articolo 9 (ossia il nuovo consorzio di livello provinciale, derivante dalla fusione degli attuali consorzi di bacino), la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni di governo dello smaltimento e degli impianti.

La L.R. 16 febbraio 2021, n. 4.

Infine, la L.R. 16 febbraio 2021, n. 4 Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), pur incidendo sui Consorzi di Area Vasta, limitando in qualche modo l'originario disegno di aumento di scala, in quanto prevede delle diramazioni sub provinciali del consorzio medesimo, simili agli attuali consorzi di bacino, non

scalfisce, al contrario, l'originario disegno di Ato regionale, nonostante numerose osservazioni presentate.

Entro il 30 settembre 2021 i consorzi di area vasta di cui all'articolo 9 della LR 1/2018, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province avrebbero dovuto stipulare la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni attribuite, ma tale scadenza non è stata rispettata.

A fronte delle citate inadempienze l'Assessorato Regionale ha proposto di istituire un "periodo di rodaggio", impegnandosi a rivedere la convenzione istitutiva dopo un lasso di tempo determinato, qualora sorgessero criticità e ha altresì ribadito il ricorso al commissariamento.

Come accennato, l'art. 33 (Norme transitorie) della L.R. 1/2018 ha previsto:

- al comma 6: la sottoscrizione della convenzione istitutiva della "Conferenza d'ambito" Regionale (entro il 30/9/2021, scadenza non rispettata, come detto);
- al comma 9: Alla data di costituzione della conferenza d'ambito (regionale) la medesima subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, riferibili alle funzioni di ambito regionale;
- al comma 11: *"A decorrere dalla data di costituzione della conferenza d'ambito (regionale) .... le associazioni d'ambito di cui alla L.R. 24/2002 (tra le quali la nostra 'A.A.C.) sono sciolte o poste in liquidazione,*

*senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che le disciplinano”.*

La convenzione istitutiva è stata sottoscritta, finalmente, il 4 settembre 2023.

Tuttavia le ATO “provinciali”, nonostante il chiaro disposto normativo, non si sono ancora sciolte perché nel frattempo è intervenuta la DGR 3 luglio 2023, n. 16-7151, pubblicata sul BUR n. 27 del 6.7.2023, la quale

○ preso atto che:

*“come appurato dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:*

*alla data di costituzione della Conferenza d'ambito regionale la stessa non può subentrare contestualmente nei rapporti giuridici attivi e passivi riferibili alle funzioni d'ambito, nè in quelli relativi al personale, in quanto:*

*- ancora carente dell'apparato organico-strutturale, organizzativo ed economico/finanziario per il relativo funzionamento;*

*- al momento della formale costituzione della Conferenza, essa non è ancora dotata degli organi individuali e collegiali che la rappresentano e le consentono di agire (Presidente del Consiglio d'ambito, Consiglio d'ambito) e l'Assemblea, organo partecipativo che coinvolge tutti gli enti che la costituiscono e che provvede alle nomine, è convocata solo successivamente, entro trenta/quarantacinque giorni dalla stipulazione della convenzione istitutiva, ad opera del Presidente del Consorzio di area vasta con la maggior popolazione residente;*

- *soltanto successivamente alla nomina del Presidente e del Consiglio d'ambito è possibile l'approvazione di un bilancio di base per consentire al nuovo ente di operare e di corrispondere gli emolumenti al personale;*

- *l'indicazione di cui al comma 9 del succitato articolo 33 è, pertanto, applicabile una volta realizzata la piena operatività del nuovo ente, ovvero a seguito del completamento degli adempimenti minimi obbligatori necessari al suo funzionamento (nomina degli organi che la compongono).*

○ *Stabilisce quanto segue: (punto 6 dell'allegato approvato)*

*“6) indicazioni per la messa in liquidazione degli ATO “provinciali” ...*

*Ai fini della messa in liquidazione delle associazioni di ambito provinciale i relativi Presidenti sono*

*nominati commissari liquidatori. ....*

*La fase di liquidazione delle associazioni di ambito provinciale è avviata a partire dal 1-1-2024 e termina entro 6 mesi dal subentro della Conferenza d'Ambito nella titolarità dei rapporti giuridici in essere.*

## **ANALISI DELLA ATTIVITA'**

### **2006**

Il 2006 è stato il primo anno di attività della A.A.C., durante il quale si sono poste le basi organizzative per il funzionamento gestionale amministrativo dell'ente, basi che dovranno essere oltremodo ampliate e rafforzate per l'assunzione piena delle funzioni di governo sugli impianti.

Costituitasi con atto a rogito Segretario Comunale di Cuneo in data 23 novembre 2005, con deliberazioni n. 3, 4 e 5 del 16.12.2005 l'Associazione d'Ambito ha eletto rispettivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio d'Amministrazione e il Revisore dei Conti. Con Decreto n. 1/2006 il Presidente dell'ATO ha nominato il Segretario. L'A.A.C. occupa un locale messo a disposizione dell'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Fossano, sito in Fossano, Largo Camilla Bonardi n. 7.

Nella prima fase di attività, difficoltosa a causa della mancanza di mezzi finanziari e di personale, l'A.A.C. ha provveduto a:

- dotarsi di tesoreria e di un ufficio di segreteria, procedendo altresì alla adozione del regolamento di contabilità e del regolamento generale degli uffici e dei servizi.
- assumere una figura con competenze tecniche in materia di smaltimento dei rifiuti, procedendo ad apposito incarico fiduciario a tempo determinato e parziale ex art. 110 TUEL.
- approvare un documento predisposto dal segretario dell'ente insieme ai segretari dei consorzi di bacino, relativo alla ricerca di una formula organizzativa che rendesse possibile l'esercizio delle funzioni dell'A.A.C. utilizzando strutture organizzative già esistenti a livello di bacino, sia, transitoriamente, in attesa di svolgere appieno le funzioni attribuite, sia, in proiezione, a regime di funzionamento pieno.

- approvare un documento di indagine tecnico – impiantistico consistente in un’analisi della situazione degli impianti destinati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in Capo ai Consorzi di bacino o a loro società, presenti nella Provincia di Cuneo.
- Individuare, in collaborazione con il consorzio COABSER e con la S.T.R. s.r.l., la destinazione della frazione secco leggera, proveniente dall’impianto di trattamento e di preselezione di Sommariva del Bosco, finalizzata a permettere il collaudo funzionale dell’impianto, in attesa di ulteriori determinazioni all’esito del giudizio tecnico di collaudo; operazione condotta in stretta collaborazione con il consorzio di bacino interessato a la società proprietaria degli impianti.
- partecipare in qualità di autorità di settore alle varie Conferenze dei Servizi indette dall’Amministrazione Provinciale, al fine del rilascio di autorizzazione ad impianti di trattamento rifiuti e nell’ambito delle procedure per il raggiungimento dell’Autorizzazione Ambientale Integrata delle piattaforme presenti sul territorio provinciale.
- Coordinare e rappresentare, nei confronti della Regione Piemonte le logiche territoriali che giustificano l’istituzione dell’”ATO 3” della Provincia di Cuneo, in armonia con la D.G.R. 19-5209 del 5 febbraio 2007 “Linee programmatiche per la gestione dei rifiuti urbani”.

**2007**

Nel 2007 l'attività è proseguita con l'aggiornamento della ricognizione della situazione impiantistica esistente (caratteristiche, capacità di trattamento e proprietà impianti, modalità di gestione, ...) già avviata nell'anno 2006, nonché con la verifica, mediante appositi pareri giuridico-legali in materia di SPL e in materia societaria, delle modalità di affidamento della realizzazione e gestione degli impianti di ambito.

### **Ipotesi ATO 3**

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 19-5209 del 5 febbraio 2007 sono state approvate le “Linee programmatiche per la gestione dei rifiuti urbani”, le quali, partendo dalla considerazione dell'analisi della produzione attuale ed in prospettiva dei rifiuti, così come distribuita tra gli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, evidenziano come i quantitativi di rifiuti urbani residuali prodotti presso ciascun ATO non consentano la realizzazione presso ciascun ATO di impianti con potenzialità tali da garantire carichi termici, rendimenti e costi di esercizio soddisfacenti, con necessità di prevedere una ridelimitazione degli ATO esistenti, al fine di raggiungere l'autosufficienza di smaltimento dei rifiuti urbani a livello di singolo ambito.

Le citate “Linee programmatiche” prevedono che, tenendo conto dei limiti geografici delle Province piemontesi, della distribuzione dei residenti, della produzione dei rifiuti e delle sinergie impiantistiche esistenti in Regione Piemonte, si ritiene congrua una suddivisione del territorio regionale in al massimo 3 ATO corrispondenti in linea di massima alla provincia di Torino (ATO 1), alle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Novara, del Verbano Cusio Ossola, di Vercelli (ATO 2), ed eventualmente della Provincia di Cuneo (ATO 3);

In relazione alla citata deliberazione di Giunta Regionale l'Assemblea Consortile della A.A.C. ha ritenuto di giungere ad una presa di posizione condivisa in ordine alla ipotesi di istituzione dell'ATO 3 coincidente con il territorio della Provincia di Cuneo, considerando che:

- l'istituzione dell'ATO 3 consente il governo dello smaltimento dei rifiuti della Provincia di Cuneo ad un livello più prossimo al territorio ove sono ubicati gli impianti, in conformità al principio di sussidiarietà;
- sussistono nella realtà territoriale ed impiantistica dell'Ambito Territoriale Ottimale Cuneese condizioni che impongano di salvaguardare e valorizzare le scelte strategiche operate nel passato in ordine allo smaltimento della frazione secca;
- l'eventuale entrata in un ATO 2 che raggruppi tutto il Piemonte salvo la provincia di Torino, possa comportare nel medio periodo un forte aggravio delle tariffe di smaltimento dei rifiuti.

Inoltre, esprimendo una politica unitaria e coerente a livello di ambito, rifuggendo da decisioni assunte frammentariamente a livello inferiore ed autonomistico, svincolate da un disegno politico unitario ed organico, e ritenuto che il sistema di smaltimento della Provincia di Cuneo abbia i presupposti tecnici e impiantistici per garantire, nel medio - lungo periodo, una autonomia di gestione come delineato dalle linee guida regionali e dalla normativa nazionale di riferimento, l'Assemblea consortile ha espresso la volontà di confermare l'ipotesi di istituzione

dell'ATO 3 – Provincia di Cuneo delineata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 19-5209 del 5 febbraio 2007 “Linee programmatiche per la gestione dei rifiuti urbani”.

**Studio di fattibilità sulla riorganizzazione della situazione impiantistica destinata al trattamento dei rifiuti solidi urbani in Provincia di Cuneo**

Con Deliberazioni n. 15 in data 10 ottobre 2007 e n. 20 in data 10 dicembre 2007, l'Assemblea Consortile approvava lo studio di fattibilità sulla riorganizzazione della situazione impiantistica destinata al trattamento dei rifiuti solidi urbani in Provincia di Cuneo, redatto dal prof. Giuseppe GENON del Politecnico di Torino, e relative osservazione formulate dal Consorzio di bacino ACEM di Mondovì.

Con tale studio si è voluto proporre una soluzione che garantisca l'autosufficienza di smaltimento dei rifiuti solidi urbani a livello di ATO, tenendo conto del patrimonio impiantistico esistente con l'obiettivo di salvaguardare gli investimenti fatti negli anni, di proporre una soluzione che consenta il contenimento dei costi anche tramite la specializzazione dei singoli impianti, e di minimizzare gli impatti ambientali connessi allo smaltimento dei rifiuti;

Lo studio in argomento avrà poi un seguito nell'esercizio successivo, ove si procederà nella successiva fase di progettazione del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti della Provincia di Cuneo, allo scopo di acquisire, in riferimento agli impianti ipotizzati e alle presunte quantità di rifiuti prodotti, ulteriori elementi di natura:

- tecnica, quali potenzialità effettiva degli impianti, definizione dei flussi dei rifiuti, tempi di attivazione del sistema integrato e gestione nel transitorio;
- economica, quali costi del sistema integrato e ricadute tariffarie;
- ambientale, tramite il ricorso ad analisi LCA qualora risulti necessario comparare differenti soluzioni nell'ambito del sistema integrato,

elementi atti a supportare l'approvazione finale e necessaria per la stesura dei documenti costituenti il Piano d'Ambito.

### **Individuazione destinazione frazione secco leggera**

L'A.A.C. nel corso del 2007 ha affrontato il problema dell'individuazione della destinazione della frazione secco leggera, nell'ambito dei procedimenti presso la Provincia di Cuneo per la concessione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le piattaforme di trattamento site in Magliano Alpi e Sommariva Bosco.

Tra i requisiti per ottenere l'AIA vi è l'individuazione certa e duratura della destinazione della frazione secco leggera prodotta dagli impianti.

Tuttavia, come già enunciato al punto precedente, l'A.A.C., ha affidato al Dipartimento di Ingegneria Territoriale Ambientale e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino l'incarico relativo allo studio di fattibilità per la riconversione degli impianti di trattamento meccanico biologico della Provincia di Cuneo, al fine di ottimizzare il funzionamento, secondo un'ottica di integrazione e secondo criteri di autosufficienza, degli impianti esistenti in Provincia;

Considerato che tale studio era in corso, e precisamente all'esame dei membri dell'Assemblea Consortile, e non sarebbe stato possibile attuarlo prima della necessaria organizzazione dei procedimenti di trasformazione del rifiuto e della produzione della Frazione Secco Leggera l'A.A.C., di concerto con l'Azienda Ecologica del Monregalese, da un lato, e con la S.T.R. – Co.A.B.Se.R dall'altro, procedeva la destinazione della Frazione Secco Leggera prodotta dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani siti in Magliano Alpi e Sommariva Bosco, nell'impianto della Ditta LOMELLINA Energia s.r.l., con sede in Parona (PV), per il periodo di anni uno, prorogabili fino a tre, e per quantità limitate.

## **2008**

Nel 2008, a seguito dell'attività ricognitiva effettuata nel 2007, l'A.A.C. ha sviluppato i necessari studi per giungere a una gestione integrata del sistema degli impianti di smaltimento in Provincia di Cuneo, al fine di costituire gli elementi fondanti di una Associazione di Ambito Territoriale autonoma (ATO 3).

Atto fondamentale è stata la deliberazione della Assemblea Consortile n. 13 in data 08.05.2008, con la quale sono stati unanimemente condivisi i principi su cui si fonda l'integrazione prevista dallo studio di fattibilità del Politecnico di Torino, quali:

- gestione integrata in capo all'Autorità d'Ambito, al fine di garantire il governo partecipato dell'intero sistema di gestione dei Rifiuti Urbani. Come previsto dalla legislazione vigente, l'Associazione di Ambito dovrà subentrare

ai consorzi di bacino nei rapporti in essere con i soggetti gestori del sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Provincia.

- attivazione di Tariffa unica di Ambito che consenta il governo dei costi dell'intero sistema integrato di gestione.
- rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata previsti per legge. In particolare è necessario che i Consorzi preposti alla programmazione e gestione delle raccolte differenziate si adoperino nell'attivazione di quelle raccolte, quali la raccolta differenziata del rifiuto organico o l'incentivazione del compostaggio domestico, che, oltre a garantire un contributo al trend di aumento delle percentuali medesime, contribuiscano al miglioramento della qualità, e di conseguenza della gestione, del rifiuto indifferenziato residuo;

Contestualmente si è stabilito di PROCEDERE nella successiva fase di progettazione del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti della Provincia di Cuneo allo scopo di acquisire, in riferimento agli impianti ipotizzati e alle presunte quantità di rifiuti prodotti, ulteriori elementi di natura:

- **tecnica**, quali potenzialità effettiva degli impianti, definizione dei flussi dei rifiuti, tempi di attivazione del sistema integrato e gestione nel transitorio;
- **economica**, quali costi del sistema integrato e ricadute tariffarie;
- **ambientale**, tramite il ricorso ad analisi LCA qualora risulti necessario comparare differenti soluzioni nell'ambito del sistema integrato,

elementi atti a supportare l'approvazione finale e necessaria per la stesura dei documenti costituenti il Piano d'Ambito, da redigersi ai sensi della normativa vigente.

Di notevole rilevanza dal punto di vista contabile è stata l'individuazione del tesoriere. Il servizio di tesoreria fino al 31.12. 2008 è stato svolto dalla Banca Cassa di Risparmio di Saluzzo s.p.a. con sede in Saluzzo, in virtù del comma secondo dell'art. 10 – Disposizioni transitorie - della convenzione istitutiva del consorzio, secondo il quale in prima attuazione è al servizio del Consorzio il tesoriere del Consorzio di Bacino ove ha sede l'Associazione (consorzio C.S.E.A. di Saluzzo, che ha per tesoriere, per l'appunto, la Cassa di Risparmio di Saluzzo).

La convenzione per la tesoreria del consorzio C.S.E.A. di Saluzzo sarebbe scaduta il 31.12.2008, e la normativa attuale non permette il rinnovo del contratto.

Si è pertanto proceduto alla individuazione, a mezzo gara a evidenza pubblica, del nuovo tesoriere dell'Ente. A seguito della gara il servizio è stato aggiudicato alla Cassa di Risparmio di Fossano s.p.a.

## **2009**

Nel 2009, a seguito dell'attività ricognitiva effettuata nel 2007 e nel 2008, l'A.A.C. ha sviluppato i necessari studi per giungere a una gestione integrata del sistema degli impianti di smaltimento in Provincia di Cuneo, al fine di costituire gli elementi fondanti di una Associazione di Ambito Territoriale autonoma (ATO 3).

Ulteriori passi sono stati delineati dalla Assemblea Consortile, la quale, con deliberazione n. 18 del 17 luglio 2009 ha stabilito di:

1. dare mandato al cda di procedere ad affidare a un soggetto con preparazione specifica l'incarico di analizzare le realtà dei quattro consorzi di bacino al fine di provvedere alla stesura di un progetto di integrazione e assimilazione, che tenga conto dei contratti in essere e delle situazioni patrimoniali e contabili, onde pervenire alla definizione di una tariffa unica equa e compatibile (due diligence);
2. dare mandato al cda ed agli organici tecnici di procedere alla ricognizione dello stato delle discariche esistenti ed all'affidamento di un incarico, ad esperti in materia, per la predisposizione di uno studio avente ad oggetto l'individuazione di possibili soluzioni finalizzate all'individuazione di nuovi volumi da destinare a discarica.

Per finanziare i suddetti incarichi l'Assemblea Consortile ha proceduto ad approvare una variazione di bilancio (deliberazione n. 21 del 2 ottobre 2009), operando uno storno di fondi tra vari capitoli e applicando l'avanzo di amministrazione per un importo di € 45.000,00.

## **2010 e 2011**

Nel 2010 e nel 2011 l'attività ha completato gli indirizzi previsti nel 2009 con la citata deliberazione della Assemblea Consortile n. 18 del 17 luglio 2009, procedendo ai sopra descritti incarichi di analizzare le realtà dei quattro consorzi di bacino e di ricognizione dello stato delle discariche esistenti.

## **2012**

Il 2012 è stato caratterizzato dall'obbligo della verifica in ordine alla realizzabilità della gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, previsto dall'art. 4 D.L. 138/2011, convertito in L 148/2011.

Si è quindi proceduto alla predisposizione del materiale occorrente per la verifica in ordine alla realizzabilità della gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, mediante analisi mercato, al fine di trasmettere, all'esito, la verifica alla Autorità garante della concorrenza e del mercato (entro 12 agosto 2012) per l'emissione di apposito parere circa la sottrazione al libero mercato e la attribuzione di diritti di esclusiva (obblighi servizio pubblico – compensazioni economiche – regime di privativa) nelle ipotesi in cui la libera iniziativa economica privata non risultasse idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, al fine di procedere all'assunzione di conforme deliberazione.

Tale obbligo è stato, in corso d'opera, dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 199/2012.

## **2013**

Nel 2013 si è proceduto alla attuazione delle politiche in tema di destinazione dei flussi di rifiuti tra gli impianti presenti in Provincia.

Di rilievo è stata l'attività tesa alla attuazione di quanto disposto dalla L. R. n. 7 del 24 maggio 2012 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani", e in particolar modo la redazione del testo della

convenzione istitutiva della Conferenza d'ambito, organo che subentrerà alla A.A.C. nel governo del ciclo dei rifiuti..

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto già detto sopra.

Infine, tra gli adempimenti di notevole importanza si segnala quello di cui al D. L. 179 del 18.10.2012, convertito in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare l'art. 34, secondo il quale:

- comma 20: Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.
- comma 21: Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel

presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

- comma 23: Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo».

Pertanto, in esecuzione di quanto sopra, con deliberazione di Assemblea Consortile n. 14 del 30 dicembre 2014 si è proceduto a prendere atto degli affidamenti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica esistenti nell'ambito e nelle materie di competenza della Associazione Ambito Cuneese Ambiente, e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento nazionale ed europeo per la forma di affidamento prescelta, nonché degli obblighi di servizio pubblico riscontrabili nella gestione dei citati servizi pubblici.

## **2014**

Nel 2014 si è iniziato un processo tra i più significativi per la materia dei rifiuti.

Si è infatti iniziato a ospitare negli impianti dei consorzi di bacino aderenti alla A.A.C. i rifiuti provenienti dalla regione Liguria, la quale versa in emergenza relativa alla fase dello smaltimento.

Si prevede che tale attività continui almeno per tutto il 2015.

L'attività di recepimento dei rifiuti liguri è il frutto di una intensa collaborazione tra l'A.A.C., i Consorzi di bacino interessati, la regione Liguria, la regione Piemonte e la Provincia di Cuneo.

Il conferimento di tali rifiuti nei bacini della Provincia di Cuneo contribuisce in modo sensibile all'abbattimento dei costi relativi alla gestione degli impianti, con evidenti migliorie in ordine alle tariffe praticate ai cittadini.

## **2015**

Nel 2015 si è proseguito nell'accoglimento negli impianti dei consorzi di bacino aderenti alla A.A.C. i rifiuti provenienti dalla regione Liguria, la quale versa in emergenza relativa alla fase dello smaltimento.

Si prevede che tale attività, iniziata nel 2014, continui almeno per tutto il 2016.

Infine, oltre all'ordinaria attività di governo sulle destinazioni dei rifiuti, si sono poste le basi, da sviluppare negli anni a venire, compatibilmente con il passaggio delle competenze alla istituenda Conferenza d'Ambito, per la verifica delle condizioni necessarie per procedere alla produzione di biometano e biocarburanti da rifiuti.

## **2016**

Anche nel 2016 si è proseguito nell'accoglimento negli impianti dei consorzi di bacino aderenti alla A.A.C. i rifiuti provenienti dalla regione Liguria e nell'analisi delle condizioni necessarie per procedere alla produzione di biometano e biocarburanti da rifiuti.

### **2017, 2018, 2019, 2020, 2021 2022 e 2023**

Anche nel 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 si è proseguito nell'accoglimento negli impianti dei consorzi di bacino aderenti alla A.A.C. i rifiuti provenienti dalla regione Liguria e nell'analisi delle condizioni necessarie per procedere alla produzione di biometano e biocarburanti da rifiuti.

Inoltre l'A.A.C. ha prodotto osservazioni al DDL 217, poi trasformatosi in L.R. 1/2018, nonché al disegno di legge modificativo della L.R. 1/2018, al fine di rivendicare all'ambito Cuneese un ruolo che evidenzia l'importanza e la specificità del territorio, a fronte di un disegno di legge che prevede la gestione del ciclo delle smaltimento a livello regionale.

La L.R. 4/2021, legge modificativa della L.R. 1/2018, prevede lo scioglimento dell'attuale consorzio per la creazione del nuovo soggetto che governerà il settore.

Come accennato, nel 2023, e precisamente il 4 settembre, si è pervenuti alla sottoscrizione della convenzione istitutiva; per quanto previsto dalla DGR 3 luglio 2023, n. 16-7151, *Ai fini della messa in liquidazione delle associazioni di ambito provinciale i relativi Presidenti sono nominati commissari liquidatori. ....*

*La fase di liquidazione delle associazioni di ambito provinciale è avviata a partire dal 1-1-2024 e termina entro 6 mesi dal subentro della Conferenza d'Ambito nella titolarità dei rapporti giuridici in essere.*

## **LA TRASPOSIZIONE DEGLI INDIRIZZI DI GOVERNO NEGLI STRUMENTI PROGRAMMATORI E LORO ATTUAZIONE**

Gli strumenti di programmazione economica e finanziaria hanno recepito gli indirizzi programmatici e le direttive assunte dagli organi di governo.

Il bilancio di previsione esercizio 2023 - 2025 è stato soggetto a variazioni in diminuzione, passando da un pareggio di € 88.460,00 a 66.080,00, in quanto si sono determinati risparmi di spesa che hanno consentito minori entrate, a beneficio degli enti associati.

### **Entrata**

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2023 (come i precedenti) ha previsto quale pressoché unica voce di entrata, a finanziamento di un'attività amministrativa di tipo ordinario, quella relativa a trasferimenti dagli Enti consorziati.

### **Spesa**

Reciprocamente, nella parte della spesa, pur non contemplandosi uscite finalizzate al governo concreto della gestione degli impianti, si rinvengono spese relative al funzionamento amministrativo – gestionale dell'Ente, il quale, per l'attuazione delle scelte operate dagli organi di governo (Assemblea e Consiglio di

Amministrazione) in attività gestionali, si è dotato di una struttura tecnico gestionale minimale, consistente in un segretario, previsto dallo Statuto, non avendo neanche più sostituto, a causa della sua cessazione, una unità caratterizzata da cognizioni di tipo tecnico, peraltro a tempo parziale, con competenze maturate nel ramo specifico.

In particolare, tra le voci maggiormente significative, in relazione alle **spese correnti (titolo I)** si è proceduto a impegnare spese come di seguito specificato:

**Missione 1 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo**

- Programma 01: Organi istituzionali (Euro 150,00), per indennità chilometriche degli amministratori. Si segnala che nulla è dovuto per indennità di funzione, a seguito della eliminazione della medesima, per gli amministratori del consorzio, da parte del D. L. 78/2010;
- Programma 02: Segreteria generale, (Euro 32.151,11), per compensi e tasse per il segretario, per le coperture assicurative degli amministratori e del personale, per prestazione di servizi in materia fiscale e tributaria (elaborazione buste paghe, tenuta contabilità fiscale di dipendenti e collaboratori, etc.) e per l'alimentazione del conto postale.
- Programma 03: Gestione economica e finanziaria (Euro 4.000,00), per compensi all'organo di revisione;

**Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

- Programma 03: Rifiuti: Euro 0,00, per compensi, tasse, contributi e rimborsi spese per il personale del servizio tecnico; nel corso dell'esercizio 2023 non ha operato personale alcuno di profilo tecnico.

Per quanto riguarda gli INVESTIMENTI (titolo II), non si è provveduto ad alcuna spesa.

Si segnala infine la mancanza di spese per RIMBORSO DI PRESTITI.